

LICEO SCIENTIFICO E.FERMI

VIA ULANOWSKY, 56

16151 **GENOVA-SAMPIERDARENA**

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI GENITORI (ART.15 D.L 16 APRILE 1994 N.297)

## CAPITOLO 1 : ASSEMBLEA DEI GENITORI

ART. 1 SCOPO: l'assemblea dei genitori ed uno spazio in cui i genitori possono esprimere la propria opinione e sentirsi partecipi alla vita dell'istituto scolastico per poter perseguire le finalità espresse dal Decreto Legislativo 16 Aprile 1994 n.297.

ART.2 COMPOSIZIONE: L'assemblea dei genitori è composta da tutti i genitori degli studenti della scuola. Essi hanno diritto di voto e di parola. L'assemblea è aperta a tutti: Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA e studenti che possono partecipare con diritto di parola ma non di voto.

ART.3 COMPITI: L'assemblea dei genitori:

- a) formula le sue proposte da portare all'attenzione degli organi dell'istituto tramite il Comitato Genitori;
- b) elegge il Comitato dei Genitori tramite i suoi Rappresentanti di Classe;
- c) approva il proprio regolamento ed eventuali modifiche;
- e) favorisce i rapporti tra famiglia e scuola;
- d) promuove iniziative informative per approfondire la conoscenza delle tematiche inerenti l'Istituto;

ART.4 RIUNIONI: L'assemblea ordinaria si riunisce entro due mesi dall'inizio dell'anno scolastico

previa convocazione del Presidente uscente del Comitato dei Genitori. Deve essere convocata almeno due volte all'anno dal Presidente del Comitato. Inoltre dovrà essere convocata sempre Presidente del Comitato:

- su richiesta di almeno 2/5dei rappresentanti eletti nel Comitato;
- su richiesta di almeno 10 rappresentanti di classe;
- su richiesta del Consiglio d'Istituto e/o del D.S.

La convocazione dovrà essere effettuata con almeno 7 giorni di preavviso.

L'assemblea si ritiene valida qualunque sia il numero dei presenti, purchè siano rispettate le norme di convocazione.

I lavori dell'assemblea sono diretti dal Presidente del Comitato, salvo decisione contraria dell'Assemblea:

## CAPITOLO 2 : COMITATO DEI GENITORI

### ART. 8 COMPOSIZIONE:

Il comitato è l'organo esecutivo dell'assemblea dei genitori e la rappresenta verso terzi;

Il Comitato è composto da un minimo di 5 membri.

Essi possono appartenere ai rappresentanti di classe eletti dai genitori.

I membri del Comitato rimangono in carica 1 anno e sono rieleggibili.

Al suo interno il Comitato elegge un Presidente ed un Segretario.

Il Comitato può costituire al suo interno dei gruppi di lavoro per elaborare dei progetti.

### ART.9:COMPITI DEL COMITATO

- a) convoca le assemblee ordinarie e straordinarie dei genitori;
- b) formula proposte da sottoporre all'assemblea dei genitori;
- c) attua le decisioni prese dall'assemblea;
- d) rende conto all'assemblea delle attività svolte;
- c) assiste qui genitori che ne facciano richiesta nell'esercizio dei loro diritti;
- d) intrattiene tutti i rapporti con i vari organi collegiali dell'Istituto e verso terzi.
- e) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori;

### Art. 10 : COMPITI DEL PRESIDENTE

- a) convoca l'assemblea ordinari dei genitori;
- b) convoca le riunioni del Comitato;
- c) dirige e coordina l'attività del Comitato;
- d) riceve la corrispondenza;
- e) rappresenta il Comitato verso gli organi collegiali dell'istituto e verso terzi.

Letto ed approvato nella seduta del 20.12.2013 in Genova

ART.5 DELIBERAZIONI: L'Assemblea può deliberare soltanto su argomenti indicati all'ordine del giorno nell'avviso di convocazione. Le delibere sono prese a maggioranza semplice dei votanti.

Ogni seduta dell'assemblea viene verbalizzata a cura di un segretario scelto dal Presidente tra i rappresentanti di classe.

ART.6 DIRITTO DI VOTO: tutti gli aventi diritto di cui all'art.2

ART.7 ESPRESSIONE DI VOTO. Di norma il voto è espresso in forma palese

../..